

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 98/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1054 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Antonio FORCINA e della società A.S.D. CASSIO CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO FORCINA, in qualità di Presidente della società ASD Cassio all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 34 del Regolamento della LND, all'art. 8.7 del C.U. n. 1 del 02.07.2018 in relazione all'art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico e all'art. 63 delle NOIF, per avere autorizzato e comunque consentito la partecipazione della squadra allievi della ASD Cassio Club all'incontro amichevole, diretto da arbitri non appartenenti all'AIA, tra la Juniores Mistral Città di Gaeta e Allievi Cassio Club di Formia, disputata a Gaeta il 10.05.2018 presso il campo A. Riciniello senza aver preventivamente informato il Comitato Regionale e la Delegazione competente territorialmente;

A.S.D. CASSIO CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il soggetto avvisato Sig. Forcina Antonio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio FORCINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASSIO CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di inibizione per il sig. Antonio FORCINA e di €550,00 (cinquecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CASSIO CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina